



Responsabile Dipartimento MARIA PIERA PASTORE

Referente Tecnico: ROBERTO MARRACCINI

REGIONALISMO DIFFERENZIATO ARTICOLO 116 TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE (09.07.2013)

Il Titolo V della Costituzione deve essere attuato soprattutto nella parte in cui attribuisce alle Regioni la possibilità di avviare un **regionalismo differenziato** in base all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Quindi, per la Lega Nord ogni Regione deve poter ottenere la più ampia autonomia sul piano legislativo e organizzativo.

Pertanto, le Regioni che si sentono pronte devono, in base a quanto scritto nella Costituzione, poter svolgere ulteriori competenze legislative.

La riforma del Titolo V della Costituzione contiene lo strumento per attribuire maggiori poteri alle Regioni: l'articolo 116, comma 3.

Cosa prevede l'articolo 116 (comma 3) della Costituzione?

L'articolo 116, comma 3, della Costituzione stabilisce che, con legge dello Stato, alle Regioni possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Il procedimento richiede l'iniziativa della Regione interessata, il parere degli enti locali (obbligatorio ma non vincolante), il rispetto dei principi previsti da un altro articolo della Costituzione, il 119 (che riguarda l'autonomia finanziaria), l'intesa tra Stato e Regione.

La legge dello Stato è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Quali ulteriori materie possono essere attribuite alle Regioni?

Innanzitutto, occorre precisare che la Costituzione attribuisce la funzione legislativa allo Stato e alle Regioni.

La stessa Costituzione, all'articolo 117, individua:

- materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (comma 2): in tali materie solo lo Stato (Governo e Parlamento) può emanare provvedimenti legislativi;
- materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (comma 3): per tali materie lo Stato individua i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare nell'adottare provvedimenti legislativi;
- materie di competenza residuale (comma 4): in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, la potestà legislativa spetta alle Regioni.



Detto questo, la possibile attribuzione di **ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia** (di cui all'articolo 116, comma 3) riguarda:

- tutte le materie di legislazione concorrente elencate nell'articolo 117, comma 3;
- alcune materie di competenza esclusiva dello Stato comprese nell'elenco di cui all'articolo 117, comma 2. Tali materie sono:
 - 1) organizzazione della giustizia, limitatamente ai giudici di pace;
 - 2) norme generali sull'istruzione;
 - 3) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Quindi, attraverso un negoziato con lo Stato, le Regioni possono chiedere una maggiore autonomia legislativa e differenziare la propria normativa rispetto alle altre Regioni.

E' questo il vero significato del federalismo: esaltare le potenzialità e le diversità tra le varie Regioni che compongono il Paese.

Una vera riforma federale del Paese deve riconoscere alle Regioni la più ampia autonomia possibile.

Per contrastare il centralismo occorre decentrare il potere e seguire il percorso della progressiva attribuzione di prerogative legislative dallo Stato centrale alle realtà periferiche.

Recentemente, alcuni Paesi, come il Belgio e la Spagna, seguendo questo percorso hanno realizzato un forte processo di decentramento dei poteri (il Belgio nel 1993 è diventato un vero e proprio Stato federale).

L'attuazione di quanto previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione costituisce il punto centrale del processo diretto a realizzare un sistema federale: un federalismo di tipo competitivo.

A tale proposito, occorre ricordare che, nel 2006, le Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, proprio utilizzando lo strumento previsto dall'articolo 116, comma 3, iniziarono questo percorso che poi, purtroppo, si è interrotto.

Le Regioni che da un punto di vista economico – produttivo ed organizzativo vogliono svolgere, rispetto alle attuali, ulteriori competenze legislative, e quindi avere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, devono poterlo fare.

Le Regioni che attraverso lo strumento previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione potranno esercitare la funzione legislativa su ulteriori materie avranno un grado di autonomia più forte rispetto alle altre Regioni.

Questo processo, come già si è verificato in altri Paesi federali, creerà un desiderio di emulazione che porterà anche le altre Regioni a chiedere maggiore autonomia.

Del resto, è proprio grazie alla concorrenza e alla volontà di raggiungere livelli di eccellenza che alcuni Cantoni Svizzeri, così come alcuni Stati degli USA, che all'inizio del secolo scorso si trovavano in una posizione di forte arretratezza economica, oggi hanno raggiunto un grande sviluppo economico. In Svizzera, l'esempio è rappresentato dal piccolo Canton Zugo, il più povero ad inizio secolo, uno dei più ricchi in questo momento.

Riferimenti normativi:

- **articolo 116 della Costituzione**
- **articolo 117 della Costituzione**